



COMUNE DI FALERNA

(Provincia di Catanzaro)

Piazza Municipio – 88042 Falerna

Tel. 0968/95002 – Fax 0968/95043

E-mail sindaco@comune.falerna.cz.it protocollo.falerna@asmepec.it

Ordinanza n. 19 del 21-03-2020

Prot. n. : n. del protocollo del sistema informatico comunale

Data: 21-03-2020

Oggetto: Misure di contenimento e gestione emergenza epidemiologica da COVID-19 – DIVIETO utilizzo Isola Ecologica e conferimento rifiuti in difformità al calendario di raccolta

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali*”;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e soprattutto regionale;

DATO ATTO che nel Dpcm 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute*”;

CONSIDERATO che lo stesso Dpcm pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, **evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche ed indifferibili o ad uno stato di necessità**;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto

dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *“1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

VISTA l'ordinanza n. 12 del 20 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria recante Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”*

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Falerna e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei Dpcm e ordinanze citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

CONSIDERATO che **nonostante tutti i divieti richiamati in precedenza, in base alle segnalazioni che sono giunte dal gestore dell'isola ecologica comunale, nonché dagli operatori addetti alla raccolta, ci sono ancora un numero consistente di cittadini che si recano presso l'isola ecologica per conferire rifiuti, spesso in violazione dei divieti richiamati e non per reale necessità, oppure che li conferiscono in strada in maniera irregolare.**

CONSIDERATO che **bisogna consentire anche agli addetti dalla raccolta dei rifiuti una maggiore sicurezza limitando all'essenziale le loro attività sia di raccolta all'esterno dell'isola ecologica che all'interno della stessa isola.**

CONSIDERATO che un utilizzo indiscriminato dell'Isola Ecologica ,da un lato, costituisce la prova di movimento di persone all'esterno delle abitazioni e dall'altro comporta la necessità di ulteriori misure a salvaguardia dello stato di pulizia dell'Isola ecologica, con dispendio di uomini e mezzi.

PRESO ATTO che è stato accertato anche il conferimento di rifiuti in difformità al calendario di raccolta

PRESO ATTO che **ci sono altrettanti cittadini che non rispettano il calendario di raccolta porta a porta, nonché la tipologia di rifiuti da conferire ostacolando e ritardando il servizio di raccolta differenziata mediante il conferimento di materiale da risulta, ingombranti ecc.**

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 15 del 20-03-2020 con il quale si è disposto tra l'altro, di limitare l'accesso a molti spazi pubblici tra i quali il lungomare, la spiaggia, le piste ciclopedonali, al fine di ridurre gli spostamenti ai soli casi previsti dal legislatore nazionale e cioè : **Necessità- Salute – Lavoro.**

VISTO l'art. 50 del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. **Ai Cittadini e a tutte le utenze commerciali il DIVIETO ASSOLUTO di recarsi presso dell'isola Ecologica Comunale**, sita Contrada Marevitano, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e **sino a tutto il 03.04.2020 salvo proroghe**;
2. **A tutti i Cittadini**, residenti e non residenti ed attualmente domiciliati nel comune di Falerna **il divieto assoluto di conferire** nei giorni previsti per l'ordinaria raccolta differenziata di: **ingombranti, materiale di risulta, sfalci** e potature e altro materiale non conforme e non previsto dal calendario di raccolta vigente. Il servizio di ritiro degli ingombranti rimane attivo solo ed esclusivamente su prenotazione ai numeri indicati sul sito istituzionale dell'ente con la riserva di non accettare le prenotazioni sino a tutto il 03.04.2020 salvo proroghe.
3. L'utilizzo dell'isola ecologica comunale è consentito al solo gestore Sida di Butera ed ai dipendenti della suddetta impresa nello svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nonché ai dipendenti comunali addetti ai servizi esterni e spazzamento strade, nel rispetto delle prescrizioni anti contagio di cui ai DPCM dei giorni 8-9-11-marzo .

Il mancato rispetto degli obblighi previsti al punto 1) comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. **650 del Codice Penale**, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti al punto 2) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, salvo diversa disposizione di legge.

Il rifiuto erroneamente esposto per il conferimento sarà ritenuto non idoneo per il ritiro, per cui il cittadino che lo ha esposto, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra descritta, dovrà provvedere a rimuovere le cause che rendevano il rifiuto non idoneo, così da consentire il ritiro nel successivo turno di raccolta, sempre che venga conferito nei modi e nei tempi previsti dal calendario di raccolta vigente.

FA PRESENTE Alla ditta SIDA

CHE il servizio di raccolta dei rifiuti è SERVIZIO INDEFFERIBILE e pertanto lo stesso deve continuare ad essere espletato in modo regolare e senza ritardi al fine di non arrecare pregiudizio per la salute pubblica:

CHE la raccolta dei rifiuti deve essere effettuata dal personale preposto munito dei dispositivi di legge, formato sul rischio diffusione da COVID 19 ed al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale, ogni contatto tra il personale preposto alla raccolta ed i cittadini devono essere esclusi contatti anche tramite oggetti come cestini, buste ecc.

DISPONE

La diffusione della presente Ordinanza alla cittadinanza, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale di questo Comune che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro;
- Compagnia Carabinieri di Falerna;
- Alla Polizia Locale;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Prefetto di Catanzaro entro 30 gg dalla pubblicazione, giurisdizionale al T.A.R. della Regione Calabria nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Il Sindaco
Prof. Ing. Daniele MENNITI

A handwritten signature in black ink, reading "Daniele Menniti". The signature is written in a cursive style with a prominent flourish at the end.